

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

68.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OSCAR MAMMI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ERNESTA BELUSSI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
CRESCO ed altri: Norme per la corresponsione di un contributo annuo statale a favore delle associazioni degli invalidi e degli handicappati (2397);	
CAPPELLI ed altri: Contributo dello Stato a favore dell'associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati (2704);	
BELUSSI ed altri: Concessione di un contributo a favore di associazioni che svolgono attività di promozione sociale (3249);	
LA GANGA ed altri: Concessione all'ANFAA (Associazione nazionale famiglie adottate e affilianti) di un contributo annuo a carico dello Stato (3407);	
MOLINERI ed altri: Contributi dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati (3486)	778
PRESIDENTE	778, 786, 787
BALESTRACCI	786
BELUSSI, <i>Relatore</i>	778, 785, 786
CORLEONE	781
FERRARI MARTE	787
MOLINERI	780, 786
ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	787
SERVELLO	784, 786
VIETTI	782
ZANFAGNA	785

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori SAPORITO ed altri: Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale (<i>Approvata dal Senato, modificata dalla II Commissione della Camera e nuovamente modificata dalla I Commissione del Senato</i>) (3458-B)	787
PRESIDENTE	787, 788, 790, 793
BALESTRACCI	790, 792
CORLEONE	789, 792
FERRARI MARTE	788, 789, 790, 792
ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	791
SERVELLO	790, 792

La seduta comincia alle 10,45.

ANNA MARIA VIETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Cresco ed altri: Norme per la corresponsione di un contributo annuo statale a favore delle Associazioni degli invalidi e degli handicappati (2397); Cappelli ed altri: Contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati (2704); Belussi ed altri: Concessione di un contributo a favore di associazioni che svolgono attività di promozione sociale (3249); La Ganga ed altri: Concessione all'ANFAA (Associazione nazionale famiglie adottive e affilianti) di un contributo annuo a carico dello Stato (3407); Molineri ed altri: Contributi dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati (3486).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cresco

ed altri: « Norme per la corresponsione di un contributo annuo statale a favore delle Associazioni degli invalidi e degli handicappati »; Cappelli ed altri: « Contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati »; Belussi ed altri: « Concessione di un contributo a favore di associazioni che svolgono attività di promozione sociale »; La Ganga ed altri: « Concessione all'ANFAA (Associazione nazionale famiglie adottive ed affilianti) di un contributo annuo a carico dello Stato »; Molineri ed altri: « Contributo dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati ».

Ricordo che era stato nominato un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

L'onorevole Belussi ha facoltà di svolgere la relazione.

ERNESTA BELUSSI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, le proposte di legge al nostro esame sono state studiate dal Comitato ristretto istituito da questa Commissione, proprio al fine di vedere come poter finanziare le associazioni che promuovono socialmente gli handicappati e le persone in difficoltà. Si tratta delle associazioni che sono state privatizzate dopo la soppressione degli enti pubblici e di altre che sono sorte dopo, con analoghe finalità.

Noi c'eravamo trovati a dover approvare la legge n. 190 nell'aprile del 1981, nella quale era stato determinato un elenco di associazioni da finanziare, ma non venivano stabiliti né i criteri per il finanziamento né il principio della continuità: in sostanza si trattava di un elenco degli enti soppressi e privatizzati e di altre associazioni, rispetto ai quali veniva concesso il contributo semplicemente per gli anni 1980-1981. Questa Commissione all'unanimità aveva allora votato un ordine del giorno, accettato dal Governo, in cui si auspicava che il Governo stesso entro il

luglio del 1981 presentasse un disegno di legge che individuasse delle condizioni oggettive ai fini della concessione del finanziamento di queste associazioni e che stabilisse il principio della continuità del finanziamento. Sono sopravvenute successivamente note vicende del Governo: nel giugno c'è stata la caduta del Governo Andreotti e il successivo Governo Spadolini non ha più presentato il provvedimento, al quale il Governo si era impegnato. Allora le forze politiche hanno presentato le proposte di legge al nostro esame, che nel Comitato ristretto siamo riusciti a unificare in un unico testo, con lo scopo principalmente di stabilire dei criteri oggettivi per il finanziamento delle associazioni in questione, senza procedere a «lottizzazioni», a seconda delle simpatie dei presidenti, ma stabilendo dei criteri molto precisi. In tale testo è stato sancito anche il principio della continuità del finanziamento, senza che vi sia la necessità di adottare ogni anno un provvedimento legislativo in modo che a partire da una certa data tutti gli enti che abbiano determinato requisiti possano essere finanziati.

Le domande relative verranno vagliate dalla Presidenza del Consiglio, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti. Si tratta di un testo molto semplice, che non intende incentivare il fiorire di nuove associazioni, la disaggregazione di quelle che già esistono, lo scissionismo, ma nello stesso tempo si è voluto favorire il pluralismo perché nessuna di tali associazioni abbia il monopolio di una categoria.

Si prevede la semplificazione delle procedure, in modo tale che gli enti che abbiano i requisiti possano con facilità accedere ai contributi, ma che siano scoraggiate le piccole associazioni, il frazionismo, le beghe interne che portano poi al moltiplicarsi delle associazioni medesime, magari soltanto al fine di ottenere il contributo.

Il primo articolo, nel testo del Comitato ristretto, è stato voluto dalle associazioni che abbiamo consultato. I primi enti ad avere diritto al finanziamento sono

quelli disciolti e riprivatizzati: essi hanno sempre vissuto con il contributo dello Stato e in un certo senso hanno una rappresentativa di determinate categorie, che però non è stata garantita da nessuno.

Il secondo articolo stabilisce che possono essere ammesse al finanziamento altre associazioni, che abbiano finalità analoghe a quelle di cui al primo articolo. I titoli per avere il diritto alla concessione del finanziamento sono la regolarità della costituzione dell'ente, la legittimità degli organi sociali amministrativi in carica, democraticamente eletti, l'esistenza da almeno due anni e una diffusione almeno in otto regioni. In altri termini, deve trattarsi di associazioni nazionali o locali: non è sufficiente che esse abbiano un minimo di iscritti in qualche angolo dello Stato per ottenere il finanziamento.

L'articolo 4 prevede che la domanda venga presentata alla Presidenza del Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, allegando gli atti comprovanti la regolarità della costituzione, la copia del bilancio dell'anno precedente regolarmente approvato, la copia del bilancio di previsione, l'attività svolta e anche gli altri finanziamenti ottenuti. Ci risulta infatti che alcune associazioni, dopo aver avuto il contributo anche notevole dello Stato, vanno a «piangere» presso le regioni e gli enti locali, che concedono ugualmente dei contributi. È giusto che si sappia quali sono gli enti che hanno avuto già dei contributi ed è giusto altresì che essi risultino in bilancio. Noi abbiamo voluto evidenziare questa necessità, proprio perché le regioni stesse si rendano conto della situazione in relazione agli enti che hanno già avuto la sovvenzione. È giusto che le regioni finanzino le associazioni che non abbiano diffusione a carattere nazionale, le associazioni locali, però, alla fine è sempre lo Stato che eroga il contributo e quindi gli enti locali debbono rientrare nei contributi che le associazioni ricevono.

Occorre anche la dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi dell'ente, nonché il numero dei soci in regola con il paga-

mento delle quote associative per l'anno precedente.

Preannuncio la presentazione di un emendamento, nel senso di prevedere che i contributi siano previsti a partire dall'anno 1984 e non per l'anno 1982.

L'entità del contributo per ciascuna associazione è determinata con decreto del Presidente del Consiglio che ripartisce il 10 per cento del fondo complessivo in parti uguali tra le varie associazioni che hanno presentato regolare domande e che posseggono i requisiti richiesti. L'ultimo comma dell'articolo 5 precisa che le associazioni che usufruiscono del contributo statale sono tenute ad utilizzarlo per fini di promozione sociale e tutela degli associati, con esclusione di qualsiasi altra attività di competenza delle regioni e dei comuni. L'articolo 6 stabilisce che « La quantificazione del contributo complessivo è determinata annualmente con legge di bilancio in misura non inferiore ai 25 miliardi annui rivalutati ogni anno secondo l'indice di svalutazione della lira. Per l'anno 1984 l'importo di 25 miliardi è iscritto a riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ».

In conclusione, debbo dire che la legge in esame mi sembra meritevole della nostra approvazione, anche se mi dichiaro disponibile ad accettare eventuali emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ROSALBA MOLINERI. Vorrei innanzitutto sottolineare l'importanza del testo in discussione che viene a formulare normativamente dei criteri di finanziamento per le associazioni operanti a livello nazionale soddisfacendo un'esigenza che da tempo le forze politiche ed il Governo si erano impegnati a soddisfare. Il fatto che fino ad ora non fosse stato predisposto uno strumento legislativo di questo genere ha creato polemiche che lasceranno indubbiamente degli strascichi spiacevoli, non solo nei nostri confronti, cioè del Parlamento, ma anche all'interno delle associazio-

ni, mentre invece non è certo nostro intendimento quello di operare divisioni e suscitare polemiche all'interno delle associazioni, ma quello di far crescere, sui contenuti di lotta contro l'emarginazione, momenti di unità per il superamento delle condizioni in cui si trovano le persone handicappate.

Ritengo che il testo, così come è stato predisposto dal Comitato ristretto, sul piano generale possa andar bene, ma, ciò nonostante, vorrei fare alcune osservazioni relative ad alcuni punti che, a mio avviso, vanno meglio precisati. In primo luogo, mi pare sia stato importante aver incluso nella documentazione che le associazioni debbono fornire gli eventuali contributi ad esse destinati dalle regioni o dagli enti locali. So, per altro, che alcune associazioni non sono d'accordo su questo punto ritenendo che diverse siano le esigenze del potere centrale e degli organismi periferici. Noi siamo dell'avviso che, proprio in quanto il decentramento dei poteri dello Stato alle regioni ha favorito e, comunque, ha prodotto una responsabilità diretta sui temi dell'emarginazione del riordino dei servizi sociali e, quindi, un'alternativa alla prassi assistenzialistica tradizionale, esso abbia, di fatto, posto comuni e regioni come primi interlocutori delle associazioni che intendano lavorare affinché i propri associati abbiano, laddove abitano e vivono, i servizi necessari per il loro inserimento sociale. Questo è importante perché non si spiegherebbe come lo Stato possa essere sollecitato ad operare un aumento cospicuo dello stanziamento e, nel contempo, lo Stato stesso dovrebbe privare le autonomie locali dei contributi necessari per far fronte ai loro compiti in termini di servizi ed anche di sostegno alle iniziative che le associazioni possono svolgere a livello locale.

Un elemento importante è costituito dall'esclusione dall'acconto delle spese che le associazioni sostengono delle prestazioni di servizi che eventualmente le stesse svolgano in termini di erogazione di servizi. Preciso meglio: molte associazioni svolgono attività promozionali per far conoscere i problemi dei loro associati, per

sollecitare risposte dalla comunità civile, dagli enti locali e dallo Stato; contemporaneamente, però, gestiscono magari dei servizi di riabilitazione o di internato, servizi per i quali, di norma, esistono convenzioni che rappresentano un impegno da parte dell'ente locale ad erogare il corrispettivo del costo del servizio. Pertanto, per le prestazioni che dà, l'associazione ha già un suo canale di finanziamento. I contributi previsti dalla presente legge debbono essere concessi solo ed esclusivamente per attività di natura promozionale.

Noi confidiamo che la delega che, con il provvedimento in esame, si dà al Presidente del Consiglio lo impegni a compiere tutti gli accertamenti del caso, sia attraverso il recupero della documentazione che le associazioni in questione sono tenute a fornire, sia attraverso una serie di verifiche indirette del fatto che tali associazioni effettivamente funzionino in termini democratici.

A tale proposito, la proposta di legge d'iniziativa del gruppo comunista conteneva un articolo molto più preciso. Infatti, a nostro avviso, non è accettabile che le associazioni in oggetto possano inserire nel proprio statuto una norma secondo la quale possono essere allontanati gli associati che danneggino gli interessi della categoria, poiché tali interessi sono difficilmente identificabili in riferimento agli handicappati.

In ogni caso, mi pare importante che si giunga quanto prima all'approvazione del provvedimento in esame, anche per porre fine alle polemiche, che in questi giorni si sono acuite, tra associazioni che pretendono di avere in esclusiva la rappresentanza della sofferenza. Certo, le associazioni possono richiamare l'attenzione dell'ente pubblico — e questo è un fatto importante e positivo —, ma noi consideriamo l'associazionismo come un momento di scelta volontaria e, quindi, di pluralismo nella partecipazione alla vita sociale. Credo pertanto che si possa passare all'esame dell'articolato, che dovrà essere migliorato in alcuni punti.

FRANCO CORLEONE. Mi scuso con i colleghi se confesso di prendere cono-

scenza di questa proposta di legge praticamente solo oggi.

Innanzitutto debbo rilevare che lo stesso dovrebbe essere modificato, almeno in alcune parti. In effetti ritengo che il testo in questione tratti di un associazionismo italiano, cioè tutto teso a riguardare interessi di categoria, al contrario di quanto prevede la normativa di altri paesi, ad esempio di tradizione anglosassone, dove ci si riferisce principalmente a interessi diffusi. Naturalmente tutto questo deriva da una inadempienza dello stato assistenziale, che ha mal interpretato le necessità che fanno capo alla tutela di interessi particolari. Se questa è la situazione in cui ci muoviamo (ed è confermato dal testo dell'articolo 1), il risultato a cui approdiamo è quello di una visione molto ristretta del problema.

Ad esempio, il criterio della promozione sociale, non vuol dire niente; qualcosa di più concreto è rappresentato dall'altro criterio, quello della tutela dei diritti degli associati (il che significa aiuto pratico in circostanze concrete).

L'articolo 2 non aggiunge niente alle finalità di cui all'articolo 1; per cui credo che non dobbiamo prenderci in giro quando sosteniamo che con questa legge si sana la mancanza di criteri cui ispirarsi per la concessione dei contributi in questione. All'articolo 3 sono elencati dei requisiti in verità molto deboli; « legittimità degli organi sociali » vuol dire che c'è stata un'assemblea con un presidente che ha contato i voti; la dizione « democraticamente eletta » riferita ad un'eventuale giunta, non vuol dire nulla; si poteva specificare che si dovevano rispettare gli istituti di associazione.

Continuando nella lettura rileviamo altre dizioni che si prestano ad interpretazioni critiche, quando si parla ad esempio di « diffusione dell'attività svolta sul territorio nazionale da almeno due anni » non si è molto chiari, in effetti va tenuto presente che stiamo elaborando un provvedimento che deve valere per il futuro, non per il passato. Ugualmente andrebbe chiarita la dizione che si riferisce alle sedi regolarmente funzionanti in almeno

otto regioni; vi potrebbero infatti essere associazioni con un'unica sede nazionale che svolgono attività su tutto il territorio nazionale, altrimenti non vedo cosa ci può dare di garanzia questa dizione rispetto al concetto di rappresentanza nazionale.

Il concetto di « adeguato numero di iscritti da qualificarne la rappresentatività » è ugualmente molto generico, e comunque non rappresenta un criterio equo dal momento che si può ricorrere ad iscritti fasulli.

Inoltre, va tenuto presente che il campo di attività di tali associazioni si può essere ridotto nel corso degli anni, come ad esempio quelle funzionanti per ciechi di guerra. Sperando che il ministro Lagorio non ci porti ad una nuova guerra, in realtà molte di queste associazioni sono destinate a scomparire. Comunque voglio dire che mi pare sia un criterio molto, molto generico.

All'articolo 4, punto a), non si fa che ripetere quanto detto al punto a) dell'articolo 3, comunque si tratta solo di una precisazione che non fa danno. Al punto d), invece, io non condivido l'inserimento del riferimento ai fondi degli enti locali. Ritengo che bisognerebbe prevedere una distinzione — e credo che a tale proposito presenterò un emendamento — e vietare alle associazioni che hanno carattere nazionale di ricevere fondi dagli enti locali e dalle regioni perché dobbiamo prevedere la possibilità, vista la ristrettezza dei bilanci di enti locali e regioni, che quei pochi fondi augurabilmente non lottizzati — mentre normalmente lo sono in una maniera vergognosa — siano lasciati alle associazioni, ai circoli culturali o altre cose del genere a carattere locale; se così non fosse, se gli enti locali dovessero contribuire anche alle associazioni nazionali, si andrebbe a soffocare un associazionismo diffuso.

Mi pare inoltre una commistione non tanto accettabile il fatto che la Presidenza del Consiglio debba controllare come vengono spesi i fondi degli enti locali da parte di queste associazioni. Infatti prevedere l'esame di una relazione nel me-

rito significa, in pratica, prevedere un controllo. Io sono contrario affinché le associazioni ricevano fondi da parte degli enti locali, ma nel caso che dovessero riceverne debbono risponderne agli enti che li hanno erogati.

Non capisco, poi, il senso dell'ultimo comma dell'articolo 5 e forse il relatore potrebbe fornirmi una spiegazione. Le associazioni che usufruiscono del contributo statale sono tenute ad utilizzarlo per fine di promozione sociale e tutela degli associati, con esclusione di qualsiasi altra attività di competenza delle regioni e dei comuni: nella sostanza, e non nella forma, non capisco che cosa voglia dire questa esclusione.

E veniamo all'articolo 6. Ho delle grosse perplessità sulla cifra prevista al primo comma, che a me pare cospicua, e vorrei capire meglio la necessità di una cifra così elevata, perché non è che per impedire la lottizzazione si debba mettere una cifra che garantisca tutto. Mi sembra poi inaccettabile la rivalutazione secondo l'indice di svalutazione della lira: se non la si è prevista nella legge per il finanziamento dei partiti non possiamo prevederla neanche in questo caso. Vista la contraddittorietà con una norma alla quale non si può non fare riferimento, preannuncio che anche a questo proposito presenterò un emendamento.

Sono queste le prime osservazioni che intendevo fare.

ANNA MARIA VIETTI. Quando abbiamo approvato la legge n. 190 del 1981 ci siamo già trovati in difficoltà perché oltre al finanziamento di associazioni trasformate da enti giuridici pubblici in enti giuridici privati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 erano previste altre tre associazioni meritevoli certamente della massima considerazione, come quella dei ciechi, con esclusione di altre che ritengo svolgessero compiti di promozione sociale e di tutela degli associati al pari di quelle incluse, come l'AIAS, l'associazione dei colpiti da sclerosi multipla, quella dei ciechi di guerra; così come c'erano associazioni, quale quella degli invalidi del lavoro, che ritenevano di avere un con-

tributo eccessivamente modesto rispetto ad altre. Allora approvammo il testo che ci perveniva dal Senato per evitare che associazioni che svolgono una meritevole attività non potessero più continuarla ma all'unanimità — ed anche il Governo era d'accordo — approvammo l'ordine del giorno in cui si diceva che per il futuro questi contributi avrebbero dovuto essere distribuiti in base a dei criteri.

Oggi ci troviamo nuovamente di fronte ad una emergenza in cui i fondi vengono attribuiti senza seguire un criterio. Ritengo che non si possano non concedere contributi a queste associazioni ma ritengo anche che per il futuro li si debba regolamentare.

Ritengo valido il riferimento alla promozione sociale perché neanche una perfetta organizzazione dello Stato potrà mai sostituire il libero associazionismo e la costituzione di associazioni che cerchino di sensibilizzare l'opinione pubblica o anche le stesse famiglie di questi cittadini più deboli, ed un contributo a tali associazioni da parte dello Stato sarà sempre necessario proprio al fine di favorire queste attività.

Non sono d'accordo sul fatto che i requisiti siano eccessivamente generici, e non diano garanzia di una azione adeguata. Ritengo, al contrario, che requisiti più rigidi potrebbero anche ledere l'autonomia di associazioni che invece devono essere tutelate e esaltate. Chiedere che gli organi sociali siano democraticamente eletti e che l'attività sia svolta da almeno due anni — requisito che certamente dovrà valere anche per il futuro — sono requisiti che tendono ad evitare che questa legge possa rappresentare un incentivo al frazionamento, che noi non vogliamo certamente determinare, anche se nello stesso tempo vogliamo garantire il pluralismo. Il collega che mi ha preceduto ha anche obiettato sul fatto che si siano scelte otto regioni: un limite bisognava pur indicarlo ed otto sembravano una dimensione sufficiente per garantire una attività di carattere nazionale. Non vogliamo che queste associazioni abbiano sede soltanto a Roma e poi svolgono attività

decentrata ma vogliamo che vi sia realmente un decentramento della loro attività, con sedi regionali funzionanti.

Chiedere, poi, una certa documentazione da presentare alla Presidenza del Consiglio corrisponde ad una giusta esigenza di controllare, pur rispettando l'autonomia delle associazioni, che quanto dichiarato nella domanda, che i requisiti indicati nella domanda corrispondono a verità.

Mi pare che anche i criteri della distribuzione dei fondi non possano essere stabiliti decisamente in rapporto a criteri matematici, ma che debbano essere sufficientemente significativi al fine di permettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri di effettuare una ripartizione equa.

Il riferimento al numero degli iscritti, numero delle sedi, alla relazione sull'attività svolta mi pare che siano importanti proprio per differenziare il contributo in rapporto all'entità dell'associazione, all'attività svolta ai fini della promozione sociale. Mi pare anche che sia giusto escludere dal contributo, nell'ambito delle spese affrontate dall'associazione, le attività svolte che siano di competenza degli enti locali, perché tali attività vengono quasi sempre svolte attraverso delle convenzioni appunto con gli enti locali e pertanto attraverso il pagamento dell'attività svolta per l'erogazione di un servizio. Si tratta pertanto di una cifra che non deve essere presa in considerazione una seconda volta, ai fini dell'assegnazione del fondo.

Mi pare anche molto importante che le associazioni debbano presentare la domanda per ottenere il contributo alla Presidenza del Consiglio. Nel passato tali associazioni venivano inserite per segnalazione da parte di soggetti non precisati. Non vi era una legge che fosse conosciuta da tutti, che desse la possibilità a tutte le associazioni che svolgevano questa benemerita azione sociale a tutela degli associati, di presentare la domanda. Sarà la Presidenza del Consiglio che dovrà valutare che questi requisiti esistano.

Mi pare che questo costituisca un passo avanti ai fini della regolarizzazione della distribuzione del fondo nazionale, ai

fini anche di una maggiore chiarezza e possibilità di controllo sulla misura del contributo che viene assegnato.

Ritengo pertanto che il provvedimento, nel testo del Comitato ristretto, pur con le modifiche che potranno essere apportate, debba essere approvato, anche al fine di favorire l'associazionismo, nella lettera e nello spirito della Costituzione. Ritengo infatti molto importante che l'associazionismo venga favorito in settori che riguardano cittadini più deboli degli altri, affinché l'opinione pubblica e le stesse famiglie a cui appartengono questi cittadini vengano opportunamente sensibilizzate e affinché venga dimostrata la solidarietà dello Stato nei riguardi di persone ed enti che certamente necessitano di un intervento dello Stato medesimo.

FRANCESCO SERVELLO. Onorevole presidente, se dovessi valutare questo provvedimento, insieme al collega Zanfagna, da un punto di vista generale, in riferimento cioè ad uno Stato serio, dovrei pronunciarmi immediatamente contro, non per le singole norme, ma per il complesso della situazione.

Tale provvedimento arriva dopo che con legge dello Stato si era ritenuto di sciogliere tutta una serie di enti e di associazioni, di ricondurle dalla sfera pubblica a quella privata. Era quindi intenzione del legislatore dar luogo ad una diversa collocazione di questi enti e di queste associazioni, che avrebbero dovuto vivere con il contributo degli associati. Viceversa è stata approvata una legge in questa direzione e ora se ne propone un'altra che rispinge tali enti nella logica dell'assistenza dello Stato.

Questa è la situazione purtroppo che esiste in Italia da ogni punto di vista e non mi meraviglia pertanto che queste associazioni, talune delle quali benemerite, ricorrano ai metodi e ai sistemi propri di questo tipo di regime e di questo tipo di Stato.

Si era previsto nella legge di scioglimento che i contributi non dovessero essere concessi oltre il 31 dicembre 1979, ma, poiché in Italia non c'è niente di più

permanente del provvisorio, niente di più eterno del temporaneo, noi intendiamo procedere secondo una logica alla quale io francamente mi oppongo, a parte il provvedimento in sé. Oltre tutto la proliferazione degli enti e dei sotto enti non sempre è spontanea, non sempre è aderente a spirito effettivo di promozione sociale: molte volte è pilotata da cattivi politici, altre volte dai sindacati, al di fuori anche dei compiti istituzionali di questi ultimi. Il più delle volte — ed è inutile che io faccia a voi delle esemplificazioni — si tratta di associazioni che agiscono come gruppi di pressione nell'ambito politico ed elettorale. Potrei citare una miriade di queste associazioni, alcune anche di una certa dimensione, nelle quali vi è anche la ripartizione delle cariche in sede nazionale e provinciale secondo una lottizzazione dei partiti politici che vanno dal PCI alla DC.

In definitiva, siamo fuori dalla logica che aveva portato allo scioglimento degli enti dal punto di vista pubblicistico e dal punto di vista dell'intervento dello Stato. Ora siamo al compromesso, al solito, al compromesso all'italiana: non sono enti di diritto pubblico, però interviene lo Stato con i finanziamenti, intervengono le regioni, intervengono i comuni e quello che è uscito dalla porta, rientra dalla finestra.

Siamo in una situazione di ambiguità. Ne dobbiamo prendere atto perché è una situazione di fatto e un costume che ormai è invalso, si è perfezionato e consolidato nel tempo. Non possiamo che prenderne atto, non senza denunciare il fenomeno in sé e al di fuori di ogni valutazione circa la congruità del finanziamento, circa il diritto di certe associazioni di ottenerlo o meno.

Questa è la situazione generale che ho voluto per memoria porre agli atti di questa Commissione, perché ci si ricordi qualche volta che noi predichiamo bene, ma finiamo per razzolare male.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, vorrei formulare alcune osservazioni. Spero di non essere accusato di non aver partecipato ai lavori del

Comitato ristretto: per altro non ne facevo parte. Del resto, quando un testo viene presentato all'attenzione della Commissione, ritengo che chiunque debba contribuire ad un perfezionamento dello stesso.

All'articolo uno, laddove si parla delle associazioni, poiché viene citato l'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, vorrei che venisse conservata la dizione che appariva in tale decreto, vale a dire « aventi personalità giuridica di diritto privato ». Mi sembra questa una espressione più corretta rispetto a quella di « associazioni private », espressione questa estremamente vaga e generica.

Per quanto riguarda poi l'articolo 2, ricorre la stessa espressione « privatizzate »: anche in questo caso sono del parere che debba essere confermata l'espressione « aventi personalità giuridica di diritto privato ».

Ancora all'articolo uno, laddove si parla di tutela di diritti degli associati, direi di sopprimere le parole « dei diritti », perché anche la legge precedente parla della tutela degli associati in tutte le forme: è evidente che si tratta anche di diritti. La dizione « tutela dei diritti » mi sembra poco chiara, non capisco se possa riferirsi ad una specie di contenzioso nei confronti dello Stato. Nella legge originaria si parlava semplicemente di « tutela degli associati »: sono del parere che ci si debba conformare a questo precedente.

È bene, a questo punto, essendo una specie di legge-quadro, aggiungere: « associazioni nazionali aventi personalità giuridica che concretamente dimostrino di conseguire finalità socialmente e moralmente rilevanti ».

All'articolo 2, per una dizione più corretta, suggerirei di sopprimere la parola « anche », e di sostituire l'espressione « analoghe a quelle previste dall'articolo 1 » con le parole « di cui all'articolo 1 ».

All'articolo 3, proporrei di sostituire le parole « democraticamente eletti » con le parole « con metodo democratico ».

All'articolo 4, anche per ragioni di coerenza con precedenti formulazioni, al ca-

povero d), dopo la parola « Stato », proporrei di aggiungere « dalle regioni e dagli enti locali ».

MARCELLO ZANFAGNA. Ritengo non superfluo domandarsi se l'attuale dizione delle associazioni private assunta nel testo in discussione sia o meno in contrasto con il codice civile. In genere, si pensa che le associazioni siano regolarmente costituite dinanzi al notaio, con tanto di statuto, eccetera. Ma questo non è del tutto esatto, perché le associazioni non di diritto pubblico, cioè private, possono essere costituite anche con scritture private. Succederebbe, allora, che se il provvedimento dovesse essere varato così com'è, chi vi parla, ad esempio, potrebbe, insieme a qualche amico democraticamente eletto, costituire un'associazione che, datata 1977 risulterebbe valida purché in bollo. Questo perché la scrittura privata tra due o più persone è giuridicamente valida a tutti gli effetti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ERNESTA BELUSSI, *Relatore*. In sede di replica, desidero aggiungere qualcosa a proposito del concetto di rappresentatività qualificato da un « adeguato » numero di iscritti, concetto sul quale l'onorevole Corleone ha espresso le proprie riserve. Innanzitutto, la congrua rappresentatività va riferita al numero delle persone che si presume possano beneficiare delle provvidenze in oggetto; è chiaro che non è facile adottare criteri troppo rigidi, ma è altresì evidente che non si può favorire l'abusivismo dell'associazionismo. Ed anche per quanto riguarda gli enti locali e le regioni, a me sembra quanto mai opportuno favorire quelle associazioni che svolgono un'utile attività di promozione sociale. Sappiamo che, per la loro attività, hanno avuto questo dallo Stato, dall'ente locale e dalla regione. Ricordo che, nel periodo in cui sono stata assessore, ho fatto l'esperimento di inserire bambini ciechi nelle scuole normali e, a tale

scopo, sono stati concessi dei contributi. Si è trattato di un fatto talmente importante da essere stato citato in tutti i congressi. D'altronde, quando un'associazione fa qualcosa di sperimentale e di valido nel campo di sua competenza, non si vede perché non dovrebbe usufruire del finanziamento da parte dell'ente locale competente. A me sembra, tra l'altro, che non sia contrario allo spirito della legge il fatto che l'ente locale possa favorire alcune iniziative.

All'onorevole Servello vorrei far osservare che la legge che ha sciolto alcuni enti nazionali, cosa estremamente giusta se si voleva che sorgessero libere associazioni spontanee con uno spirito pluralista, si è indirizzata soprattutto verso quegli enti che avevano l'esclusiva della rappresentatività di una certa categoria, mentre in uno Stato democratico e pluralista era giusto che ognuno si associasse liberamente. Il fatto poi che tali associazioni potessero essere aiutate per il raggiungimento delle proprie finalità era già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare che è alquanto improbabile che, nella giornata odierna, riusciamo ad approvare il provvedimento in discussione, poiché ad esso sono stati presentati molti emendamenti, alcuni dei quali, comportando variazioni di ordine finanziario — come quello poc'anzi presentato dalla collega Vietti —, richiederanno *a fortiori* l'espressione di un nuovo parere da parte della Commissione bilancio.

Chiedo, pertanto, se la Commissione non ritenga più opportuno, tenuto conto del carattere impegnativo di molti degli emendamenti preannunciati, ritornare in sede di Comitato ristretto nel quale tali proposte meglio possono essere valutate.

ERNESTA BELUSSI, Relatore. Ritengo che il presidente abbia ragione quando ravvisa nel Comitato ristretto l'unica sede nella quale possano essere serenamente vagliati gli emendamenti che sono stati presentati. Per parte mia, non posso far

altro che rammaricarmi del fatto che i colleghi che ora hanno presentato i propri emendamenti non abbiano partecipato alle riunioni del Comitato ristretto, nelle quali i problemi che ora si stanno affacciando sarebbero già stati risolti.

ROSALBA MOLINERI. Nell'aderire alle considerazioni del presidente e della relatrice e nell'esprimere rammarico per il fatto che, per le ragioni più varie, i nostri lavori raramente portano ad una conclusione, chiederei se non sia possibile convocare il Comitato ristretto per oggi pomeriggio, tenuto anche conto del fatto che comunque mancano i pareri vincolanti.

FRANCESCO SERVELLO. Vorrei solo sottolineare che oggi pomeriggio, non prevedendo una riunione come quella prospettata, ho preso degli impegni improrogabili. Nel contempo, però, gradirei partecipare alla riunione del Comitato ristretto, rammaricandomi per non averlo fatto nelle occasioni precedenti. Ho avuto solo un abboccamento, quasi a titolo personale, ma non su questa legge, sull'altra, per la quale mi pareva ci fosse una certa convergenza. Per questo motivo gradirei che non fosse convocato oggi il Comitato ristretto; se possibile, proporrei domani in mattinata prima della riunione in sede legislativa o subito dopo, in maniera da poter valutare adeguatamente gli emendamenti che sono stati preannunciati anche dalla mia parte.

Sarebbe invece opportuno che si arrivasse subito a definire il problema finanziario, in modo che la Commissione bilancio possa esprimere un parere motivato.

NELLO BALESTRACCI. A mio avviso è più opportuno procedere questa mattina sugli emendamenti che sono stati preannunciati. Vi ricordo, per altro, che tutti i gruppi presenti in quest'aula si sono impegnati con le varie associazioni a portare avanti fino a conclusione dell'*iter* parlamentare, il provvedimento oggi al nostro esame.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1983

MARTE FERRARI. A mio avviso dobbiamo approvare contestualmente i due provvedimenti che riguardano la parte normativa generale a favore delle associazioni degli invalidi e degli handicappati, e quello relativo ai contributi dello Stato a favore di tali associazioni. Ricordo che queste erano proposte già approvate in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la prima proposta di convocare il Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti preannunciati, prego tutti coloro che non l'avessero fatto di formalizzare tali emendamenti in maniera che nella eventuale riunione di domani possano essere presi in considerazione. Dopo la riunione di tale Comitato ristretto, fisseremo la eventuale riunione della Commissione sulla base dei risultati e delle intese raggiunte.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Credo di dover segnalare alla Commissione la necessità di risolvere comunque il problema relativo al finanziamento per l'anno 1982-1983. Prego la Commissione di voler considerare tale questione, poiché se i tempi non saranno sufficientemente rapidi per l'approvazione contestuale dei due provvedimenti, si correrà il rischio di un ritardo dannoso, per la copertura finanziaria dell'anno indicato, per le associazioni in questione.

PRESIDENTE. Dobbiamo decidere se sarà possibile continuare tali lavori in modo contestuale.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei anche dire che è estremamente importante, come è stato detto dall'onorevole Balestracci e anche da altri colleghi intervenuti, l'acquisizione definitiva del parere della Commissione bilancio perché aprire un contenzioso tra la Commissione interni e la Commissione bilancio in ordine all'entità delle risorse non sarebbe fruttuoso né per i tempi della vicenda

né per la concretezza delle impostazioni e delle scelte di questa Commissione.

PRESIDENTE. Mi pare che nel complesso la Commissione sia orientata ad una riduzione della cifra di 25 miliardi in modo da arrivare ad uno stanziamento più vicino a quello previsto originariamente. In considerazione del fatto che già nella seduta di domani il Comitato ristretto potrà iniziare l'esame dei numerosi e sostanziali emendamenti che sono stati preannunciati, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione dei provvedimenti in oggetto ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge senatori Saporito ed altri: Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale (Approvata dal Senato, modificata dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati, modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (3458-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Saporito, Saragat, Cipellini, Berti, Gherbez, Malagodi, Brugger, Fosson, Mancino, Corallo, Murrura, Petrilli, Cengarle, Bompiani, Bevilacqua, D'Amelio, Di Lembo, Jervolino Russo, Codazzi, Lai, Jannelli, Ariosto, Conti Persini, Pavan, Nepi, Colella, Vernaschi, Fallucchi, Riggio, Rosa, Bombardieri, Tanga, Beorchia, Scardaccione, D'Amico, Oriana, Mitterdorfer, Ripamonti, D'Agostini, Senese, Fimognari, Del Nero, Bausi, Rosi, De Zan, Grazioli, Pacini, Vincelli, Forni, Manente Comunale: « Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale », già ap-

provata dal Senato nella seduta del 2 giugno 1982, modificata dalla nostra Commissione nella seduta del 21 dicembre 1982 e nuovamente modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 gennaio 1983.

In qualità di relatore introdurrò brevemente la discussione su questa proposta di legge dall'*iter* abbastanza travagliato. Mentre l'articolo 2 è stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato nel testo già approvato da questa Commissione, e quindi non può più da noi essere messo in discussione, gli articoli 1 e 3 sono stati nuovamente modificati nel senso di ripristinare il testo che avevamo precedentemente respinto. Per evitare un rinvio all'infinito dell'approvazione di questo provvedimento nel corso di una serie di incontri informali con tutte le forze politiche rappresentate in questa Camera saremmo addivenuti alla soluzione, per il 1982 e per il 1983 ormai in corso, di approvare il testo così come ci è pervenuto dal Senato senza criteri direttivi, avendo già dimostrato la volontà di voler indicare tali criteri con il provvedimento di cui questa mattina abbiamo già discusso. In effetti non sarebbe stato giusto che per i due anni indicati restassero escluse dal contributo delle associazioni per le quali già erano stati presentati dai colleghi provvedimenti particolari o erano state avanzate precise domande, ritengo però che sia necessario introdurre una diversa ripartizione dei contributi previsti e quindi preannuncio che presenterò a tale riguardo appositi emendamenti. La proposta, in definitiva, è quella di diminuire il contributo concesso ad alcune associazioni che secondo noi erano state finanziate un po' al di sopra dei loro meriti in modo da dare in parti uguali alle altre associazioni, cioè a tutte quelle che ne avevano fatto richiesta, un contributo minimo che vada dai 20 ai 50 milioni ciascuna.

All'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra si propone di concedere un contributo di 1 miliardo e 50 milioni anziché 1 miliardo e 100 milioni, per cui si avrebbe una diminuzione

soltanto di 50 milioni di un contributo che è abbastanza considerevole.

MARTE FERRARI. L'articolo 2 dice che restano fermi gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge n. 190 del 1981; c'è dunque il problema di fondo che dovremmo avere la possibilità di verificare quale impiego sia stato fatto dei fondi in questione.

PRESIDENTE. Noi avremmo voluto stabilire questi criteri, avremmo voluto esaminare l'uso che veniva fatto dei fondi, avremmo voluto che venissero fatte le domande e invece siamo stati sollecitati da tutti ad approvare il testo nella stesura che abbiamo di fronte perché ormai non c'era più tempo, perché le associazioni premevano.

MARTE FERRARI. Ma è un obbligo previsto dalla legge del 1981 quello di vedere se sono stati compiuti certi adempimenti. Lo vogliamo considerare questo aspetto o no?

PRESIDENTE. Proponiamo inoltre di attribuire all'Associazione bambini Down un contributo di 250 milioni anziché di 520 originariamente previsti e al Centro piccoli mongoloidi Cedim un contributo di 50 milioni anziché di 100, recuperando in questo modo 370 milioni che il Comitato ristretto propone di ridistribuire nel modo seguente: 50 milioni alla AIAS, Associazione italiana di assistenza agli spastici; 50 milioni alla ULDIM, Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare; 50 milioni alla ANIEP, Associazione nazionale tra invalidi per esiti di poliomielite; 50 milioni alla AISM, Associazione italiana sclerosi multipla; 50 milioni ai non vedenti; 50 milioni all'Associazione famiglie adottive e infine 20 milioni alla Associazione idrocefali schiena bifida. La cifra complessiva quindi è sempre la stessa, ma ridistribuiremmo i 370 milioni recuperati nel modo sopra indicato tra le associazioni che ho ora citato in modo da non lasciare nessuno scontento, nello stesso tempo senza incidere sulle grosse associazioni che sulla base del

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1983

contributo promesso avevano affrontato delle spese.

La materia è stata esaminata dal Comitato ristretto e sull'argomento si è registrato un accordo.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FERRARI MARTE. Signor Presidente, debbo dire con franchezza che le questioni emerse impongono inubbiamente una fase di integrazione e di attenta riflessione.

Richiamo l'attenzione del sottosegretario Orsini sull'opportunità di sopprimere l'erogazione dei contributi alla Associazione dei non vedenti. D'altra parte, mi permetto di osservare che la riduzione prevista per l'associazione dei bambini Down da 520 a 250 milioni è eccessiva. Si afferma che tale associazione esiste solo a Roma, mentre esiste anche a Genova. Ritengo quindi opportuno che il contributo per questa associazione sia aumentato.

Siamo del parere che occorra andare molto concretamente a sbloccare le situazioni dei contributi di associazioni che abbiamo momentaneamente sospeso, approvando una norma che dà dei contributi a chi svolge una funzione sociale che non è ancora verificata e controllata. Del resto, le cifre dei contributi e decise con la legge approvata nell'anno precedente sono derivate da una riflessione. Alcune associazioni però sono state escluse dal voto bloccato dal Senato.

In definitiva, occorrerebbe dar seguito alla decisione che era stata assunta in Commissione e quindi propongo di sopprimere il contributo per l'associazione non vedenti. C'è infatti anche una esigenza di serietà, di responsabilità, di uso corretto delle risorse: non è che perché uno crea delle associazioni, acquisisce il diritto ad avere dei contributi. Chiedo invece che il contributo di 50 milioni venga destinato all'associazione dei bambini Down.

Ritengo opportuno riflettere un momento sulla proposta della relatrice, al fine di correggere la distribuzione paritetica di 50 milioni per tutti gli enti. Occor-

re in oltre termini procedere a delle riflessioni, anche per dare un segno di un minimo di attenzione ai problemi connessi con questo contributo dello Stato.

FRANCO CORLEONE. Signor presidente, io ho una pregiudiziale da porre, vale a dire sapere se il Governo ha presentato o intende presentare la relazione annuale consuntiva sull'attività svolta dalle associazioni che hanno avuto il contributo. Tale relazione è prevista all'articolo 4 della legge n. 190 del 1981. Questo ci darebbe modo di poter bene operare e scegliere proprio perché, poiché c'è la volontà di arrivare a delle riduzioni di contributi, tali riduzioni siano operate su un metro di buon senso.

GIANFRANCO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Tale relazione deve essere presentata entro il 31 marzo: non so se sia stata presentata l'anno scorso.

FRANCO CORLEONE. Se ci fosse la relazione dell'anno precedente, potremmo procedere nei nostri lavori, mentre aspettiamo quella che dovrà essere presentata entro il 31 marzo.

Per quanto mi riguarda, si tratta di una pregiudiziale. Per il resto, sono d'accordo con il collega Ferrari, per due motivi. Innanzitutto, non è vero che per le associazioni ci sia un contributo minimo di 50 milioni, ma ci sono contributi di 10, 20, 30 milioni. In definitiva, la cifra minima di 50 milioni non rappresenta un criterio generale. Nella legge n. 190 del 1981 ci sono cifre diverse.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. I reduci garibaldini sono pochi!

NELLO BALESTRACCI. Ci sono le associazioni combattentistiche, che non sono state toccate.

FRANCO CORLEONE. Perché, non si possono toccare?

PRESIDENTE. In questa sede possiamo esaminare soltanto le modifiche apportate dal Senato.

FRANCO CORLEONE. Per quanto riguarda l'articolo 2, restano fermi gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge n. 190, vale a dire la relazione del Governo; non possiamo cambiare le carte in tavola!

Detto questo, ritengo che se avessimo la relazione dell'anno scorso, potremmo constatare, ad esempio, se l'associazione per i caduti ed i dispersi in guerra svolge o no un'attività di promozione sociale.

FRANCESCO SERVELLO. Prima di pronunciarmi sulla proposta di emendamenti e sulla congruità di questa operazione in base alla quale alcuni contributi sono stati decurtati a talune associazioni ed attribuiti ad altre, vorrei sapere se il Governo ha dato luogo ad un'indagine per quanto riguarda il diritto ad ottenere piccoli o medi contributi da parte di associazioni che vede richiamate in una proposta di legge a firma degli onorevoli Cresco e Ferrari Marte, proposta di legge riferentesi, appunto, ad una serie di associazioni che oggi rientrano nell'emendamento del Comitato ristretto. Se ne deduce, tuttavia, che la novità del provvedimento in esame, rispetto a quella proposta di legge, è la decurtazione di taluni enti, e l'inserimento di due nuovi organismi, quello dei non vedenti e quello degli idrocefali. Il problema, a questo punto, è soprattutto legato alla relazione del Governo. Ed ha ragione il collega Corleone quando, rifacendosi alla legge n. 190 del 1981 ricorda che entro il 31 marzo il Governo avrebbe dovuto presentare una relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle associazioni. Al momento, la novità, rispetto a quella legge n. 190, è una pioggia di contributi a favore di nuove associazioni. In proposito, può dirci qualcosa il Governo, così da decidere senza preoccupazioni, qualora dovessero insorgere critiche sull'inserimento di questa o di quella associazioni?

NELLO BALESTRACCI. Credo che nessuno di noi abbia dimenticato che ci siamo trovati di fronte ad un contrasto con l'altro ramo del Parlamento, contrasto de-

terminatosi all'interno di una serie di associazioni che si erano sentite discriminate dalla proposta votata dal Senato; tanto è vero che con i gruppi con cui più frequentemente abbiamo avuto contatto, abbiamo cercato di trovare una soluzione alla quale, però, l'altro ramo del Parlamento si è opposto. In definitiva, nell'attesa di definire una legge per i criteri ed i principi, pensavamo di raggiungere un accordo proponendo di erogare il contributo soltanto a favore delle associazioni combattentistiche, rinviando tutto il resto a quella nuova legge che avrebbe recepito anche le riflessioni espresse dagli onorevoli Marte Ferrari e Servello. Ma ciò non è stato possibile perché, come ho già detto, i senatori hanno confermato la loro originaria impostazione. A questo punto, una soluzione può essere quella di riconfermare l'ipotesi del Senato e discriminare quelle associazioni che hanno violentemente protestato; d'altro canto, questa soluzione, anche per la provvisorietà e per la marginalità del ritocco finanziario che viene effettuato, riesce ad accontentare una serie di associazioni per alcune delle quali non v'è dubbio circa la loro rappresentatività sociale. Va detto anche che il Senato ha preso contatti con le associazioni decurtate e che nessuna contestazione c'è stata da parte loro. In fondo, il prossimo anno avremo tutte quelle garanzie che non riguardano solo il controllo del Parlamento, ma anche la destinazione dei finanziamenti. Pertanto, sdrammatizzando la situazione, penso che possiamo velocemente concludere l'iter del provvedimento, rinviando al prossimo anno eventuali nuove iniziative.

MARTE FERRARI. Preannuncio che presenterò un emendamento perché l'associazione dei non vedenti venga esclusa dalla ammissione al contributo.

PRESIDENTE. Vorrei far presente all'onorevole Ferrari che il Ministro degli interni, onorevole Rognoni, prima di proporre al Capo dello Stato la erezione in ente morale dell'Associazione nazionale

privi della vista e l'approvazione del suo statuto sociale, ha svolto un'indagine attraverso le varie questure sull'esistenza e consistenza del nuovo Ente dei minorati della vista ed ha chiesto il prescritto parere al Consiglio di Stato. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 13 aprile 1981 ed inserito nella raccolta delle leggi dello Stato. Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole, anche perché ha riconosciuto che l'Unione italiana ciechi, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 e dei successivi decreti presidenziali, non rappresenta più la totalità dei ciechi italiani. Il presidente dell'Unione italiana ciechi ha presentato il Presidente della Repubblica un esposto con il quale chiedeva la revoca del decreto sopra menzionato per presunte irregolarità. Il Ministero degli interni ha svolto una ulteriore ed approfondita indagine sulla esistenza degli organi associativi nel territorio nazionale e sulla consistenza patrimoniale della nuova associazione. Dai verbali delle varie questure risulta che l'associazione è presente ed operante nelle seguenti province italiane: Roma, Frosinone, Chieti, Milano, Trieste, Campobasso, Isernia, Potenza, Bari, Lecce, Taranto, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Catanzaro, Catania, Enna, Palermo e Messina. Le questure hanno accertato che presso le sezioni provinciali della nuova associazione si svolgono importanti servizi sociali in favore dei privi della vista e delle loro famiglie.

MARTE FERRARI. Non è accettabile un fatto di questo genere! Bisogna fare le cose in modo più corretto!

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari, lei ha comunque la possibilità di votare contro. Tra l'altro, la prefettura di Roma fa rilevare che « l'ente non può pretendere di rappresentare gli interessi morali e materiali di tutti gli italiani privi della vi-

sta, tenuto conto che anche la rappresentanza esclusiva della categoria, attribuita dalla legge 26 settembre 1947 all'Unione italiana ciechi, verrà a cessare con la cessazione del carattere di ente pubblico di quest'ultimo ».

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Gli onorevoli Corleone e Servello hanno mosso delle obiezioni relativamente all'articolo 4 del provvedimento. Una lettura di tale articolo dimostra che esso consta di due precetti: il primo secondo il quale le associazioni in oggetto hanno l'obbligo di trasmettere il proprio rendiconto alla Presidenza del Consiglio, il secondo che fa carico al Governo di presentare al Parlamento una relazione sulla attività e sui bilanci di tali enti, verosimilmente desunta dai documenti che questi hanno inviato. Per altro, non sono in grado di dire se il Governo abbia adempiuto o meno a tale secondo precetto e, dunque, allo stato, non posso far altro che assicurare il mio impegno affinché tale adempimento venga assolto.

Per quanto attiene alla seconda questione, finché vige la prassi in base alla quale è il Parlamento con legge a distribuire milioni a questo o a quello — prassi che per altro, non mi entusiasma —, trattandosi di una tipica attività che ha carattere gestionale piuttosto che legislativo, è del tutto evidente che il Governo non è assolutamente in grado, almeno allo stato, di dire se una delle associazioni che, all'interno della Commissione, si ritiene proponibile per usufruire del contributo, abbia titoli e caratteristiche di idoneità, altrimenti si trova nelle condizioni di dover chiedere un certo periodo di tempo per esperire i necessari accertamenti.

Sul piano generale, confermo la preoccupazione che la finezza, intesa nel senso di minuzia, di un certo modo di legiferare, secondo il quale si discute se dare 10 milioni a questo o a quello, possa condurre ad una indefinita *querelle* di scarsa rilevanza strategica all'interno di questa Commissione con l'altro ramo del Parla-

mento, raggiungendo il risultato — che si è già profilato — di rallentare senza prospettive la concessione del contributo a quelle associazioni che avranno impostato la propria attività secondo un certo tipo di previsione. Per cui sono perfettamente convinto che occorre fare una legge di criteri, lodevolmente la Commissione si è impegnata in questo senso, anche se ancora non siamo arrivati in porto. Il Governo non può che esprimere l'auspicio che nei tempi più rapidi possibili si arrivi ad una soluzione concordata tra i due rami del Parlamento.

FRANCESCO SERVELLO. Ho ascoltato con preoccupazione le dichiarazioni del rappresentante del Governo. Vi è ancora molta confusione in questo settore; non si sa se sia stata presentata o meno la relazione al 31 marzo 1982 (e questo mi sembra un inadempimento del Governo), che ci avrebbe potuto dare contezza della situazione.

Inoltre, il Governo non ignorava né poteva ignorare che questa Commissione in sede legislativa stava per varare un provvedimento nell'ambito del quale sarebbero stati inseriti altri enti ed altre associazioni; il Governo ci viene a dire oggi che non è in grado di valutare la situazione, che non sa niente di queste associazioni.

Non mi sento di avallare questo modo di legiferare, con il Governo che se ne lava le mani (anche se non faccio il caso personale dell'onorevole Orsini), dico cioè che questo gioco del « tennis » tra Camera e Senato sul provvedimento in questione doveva mettere il Governo in condizione di riferirci ampiamente sulle associazioni in questione. Ripeto, francamente in queste condizioni non mi sento di approvare il provvedimento, salvo confermare il testo originario sul quale esprimo una valutazione positiva puramente politica.

NELLO BALESTRACCI. Debbo ricordare che la grande maggioranza di queste associazioni si rifà al decreto-legge n. 616; su

tali associazioni vi era il controllo del Governo tramite la Prefettura. I problemi relativi agli statuti e alle finalità di queste istituzioni sono assolutamente noti e credo non valga la pena di dilungarci sugli stessi; rispetto al fatto che il Governo in questo momento non è in grado di riferirci compiutamente sulla situazione, non mi scandalizzerei molto, poiché al Governo stesso sono mancate le relazioni da parte delle associazioni interessate.

A questo punto non enfatizzerei la portata del provvedimento, che ha dimensioni estremamente ridotte, e che potrà essere integrata con le modifiche preannunciate dal relatore, poiché una volta approvata la legge sui criteri scatterà un tipo di rapporto e di controllo che sarà certamente diverso da quello che si è potuto sviluppare finora.

MARTE FERRARI. Concordo, sostanzialmente, con le osservazioni del collega Balestracci, ma desidero rilevare l'opportunità di un'ulteriore riflessione, anche da parte del Governo, sulla destinazione di questi contributi, nonché una loro eventuale riduzione ad alcune di queste associazioni, con la conseguente modificazione della attività da esse svolta. In particolare, propongo di sopprimere l'erogazione di contributi all'Associazione dei non vedenti aumentando, di conseguenza, i contributi per l'Associazione dei bambini Down. Propongo, altresì, una riflessione sulla distribuzione generale di questi contributi, così che essi vengano effettivamente erogati a quelle associazioni che svolgono attività corretta e razionale in tutto il territorio nazionale. Questa riflessione si impone, in particolare, per alcune associazioni che, come quella delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra, vanno ormai progressivamente perdendo ragione sociale.

FRANCO CORLEONE. Dal punto di vista del metodo, ho apprezzato l'intervento del rappresentante del Governo, onorevole Orsini, e mi dichiaro sostanzialmente d'accordo su quel richiamo metodologico. Mi dichiaro contrario, invece, a quanto

espresso dal collega Servello che vorrebbe mantenere, per la situazione in oggetto, lo *status quo*. Sono altresì favorevole all'inserimento di quelle associazioni che sono state citate e che per conoscenza unanime svolgono attività meritevole e tale, comunque, che saremmo inadempienti a non riconoscere loro un certo contributo. Molti di noi conoscono l'attività reale di quelle associazioni, un'attività senz'altro notevole e meritevole di un riconoscimento finanziario; però proprio per intervenire adeguatamente, cioè con una cifra non simbolica ma significativa — e da ciò era motivata la mia richiesta di applicazione dell'articolo 4 —, dovremmo avere da parte di quelle associazioni il rendiconto e la relazione dell'attività da esse svolta. Ciò, infatti, ci consentirebbe di non mantenere consolidate certe attribuzioni di cifre a favore di associazioni che potrebbero risultare meno meritorie di altre, e cito, ad esempio, il caso emblematico dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra, associazione che svolge ormai un'attività di pura testimonianza e che, purtuttavia, si vede destinata la cifra più alta. Riterrei opportuno, quindi, proprio in questa occasione, un bilanciamento più equo, e a tal fine torno a chiedere al Governo la presentazione della relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle associazioni in questione.

PRESIDENTE. Le posso rispondere che tutte le associazioni che hanno beneficiato del contributo lo scorso anno hanno presentato la relazione al Governo.

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

I contributi a carico dello Stato disposti, a favore delle associazioni di cui all'articolo 2 della legge 27 aprile 1981, n. 190, sono concessi anche per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

I contributi a carico dello Stato disposti, a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale, dalla legge 27 aprile 1981, n. 190, sono concessi anche per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

Nella mia qualità di relatore, presento il seguente emendamento:

All'articolo 1 aggiungere in fine: , prevedendo altresì la seguente ripartizione:

all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra il contributo è di lire 1.050.000 (anziché 1.100.000);

all'Associazione bambini Down il contributo è di lire 250.000.000 (anziché lire 520.000.000);

al Centro piccoli mongoloidi Cedim il contributo è di lire 50.000.000 (anziché lire 100.000.000).

Infine sono attribuiti i seguenti contributi alle seguenti associazioni:

AIAS lire 50.000.000;

ULDIM lire 50.000.000;

ANIEP lire 50.000.000;

AISM lire 50.000.000;

Non vedenti lire 50.000.000;

Associazione famiglie adottive lire 50.000.000;

Associazione per il bambino idrocefalo o con schiena bifida lire 20.000.000.

Gli onorevoli Ferrari Marte e Saladino hanno presentato il seguente subemendamento da me presentato:

Sostituire le parole: seguente ripartizione *fino alla fine, con le seguenti:* aumentare di 50 milioni il contributo all'Associazione bambini Down (da 250.000 a lire 300 milioni) e sopprimere il contributo di lire 50 milioni all'Associazione non vedenti.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1983

MARTE FERRARI. Faccio presente che, se c'è l'intesa politica di escludere i non vedenti dalla concessione del contributo, sono d'accordo sull'emendamento dell'onorevole Belussi, altrimenti sarò costretto a sollevare la questione della verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Poiché è necessario che il Comitato ristretto esamini gli emendamenti di cui ho dato testé lettura ed il Governo deve rispondere ai quesiti posti dall'onorevole Corleone, se non vi sono

obiezioni rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO